CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DELLA FORNITURA DI	
ENERGIA ELETTRICA CON POSSIBILITÀ DI ACQUISTO	
OPZIONALE DI ENERGIA PROVENIENTE DA FONTE	
RINNOVABILE PER I SOGGETTI DELLA REGIONE PIEMONTE DI	
CUI ALL'ART. 3 L.R. 19/2007 - (GARA 082-2024) – CIG B37141A740	
TRA	
La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale € 1.120.000,00= i.v., iscritta	
al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n.	
09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
della dott.ssa Patrizia GAMERRO, Dirigente responsabile della Direzione	
Appalti e procuratore della Società (nel seguito per brevità anche "S.C.R	
Piemonte S.p.A.")	
E	
NOVA AEG S.p.A., con sede legale in Vercelli, Via Nelson Mandela n. 4,	
capitale sociale € 10.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso	
capitale sociale € 10.000.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n.	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n.	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel seguito per brevità anche "Fornitore");	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel seguito per brevità anche "Fornitore"); PREMESSO CHE	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel seguito per brevità anche "Fornitore"); PREMESSO CHE a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R	
la Camera di Commercio di Monte Rosa Laghi Alto Piemonte al n. 02616630022, REA VC-198079 di Vercelli, P. IVA 02616630022, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Patrizio DETTONI (nel seguito per brevità anche "Fornitore"); PREMESSO CHE a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.	

L.R. 19/2007, S.C.R Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,	
relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti	
che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo a aderire	
alla presente convenzione;	
c) S.C.R Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 322	
del 15 ottobre 2024 ha indetto una procedura aperta ai sensi ai sensi degli	
artt. 70 e 71 D. Lgs. 36/2023 avente ad oggetto la fornitura di energia	
elettrica con possibilità di acquisto opzionale di energia proveniente da	
fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Piemonte di cui all'art. 3	
L.R. 19/2007 da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo;	
d) il quantitativo massimo di energia elettrica è pari a 700,00 GWh;	
e) con Determinazione del Direttore Appalti n. 352 del 12 novembre 2024,	
S.C.R Piemonte S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione a favore della	
società NOVA AEG S.P.A. per aver presentato il minor valore Δ spread	
pari a 2,67 €/MWh ed un Δ GO (opzionale) pari a 3,00 €/MWh;	
f) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la	
documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se	
non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e	
sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di €	
130.830,00, polizza n. 1/85088/96/203697049, rilasciata da Unipol Sai	
Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
contrattuali;	
g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto	
disposto dal punto 12.1 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un	
numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;	
Pagina 2 di 23	

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappro	resentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO	
ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI	
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richi	iamati nelle medesime
premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inc	cluso il Bando di gara
ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente	allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale della Convenzione.	
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanzial	le della Convenzione,
ancorché non allegati: Codice Etico di comportamento	di S.C.R. – Piemonte
S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del	1 Fornitore, cauzione
definitiva.	
ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZION	NE ED IMPORTO
CONTRATTUALE	
1. La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione	one della fornitura di
energia elettrica con possibilità di acquisto opzionale o	di energia proveniente
da fonte rinnovabile per i soggetti della Regione Pien	monte di cui all'art. 3
L.R. 19/2007, per un quantitativo massimo di energia el	lettrica è pari a 700,00
GWh.	
Il valore contrattuale complessivo massimo presur	nto risulta pari a €
152.397.000,00 oltre I.V.A., oneri della sicurezza non	soggetti a ribasso pari
ad € 0.	
Il prezzo energia applicato sarà pari al Prezzo Unico N	Iazionale (PUN) orario
pubblicato sul sito del Gestore dei Mercati Energetici	(GME). A tale prezzo
verrà aggiunto il valore Δ offerto pari a 2,67 €/MWh	e come definito nella
tabella di cui all'art. 10 del Capitolato Tecnico.	
	Pagina 3 di 23

È facoltà delle Amministrazioni aderenti, in fase di emissione dell'Ordinativo	
di Fornitura, richiedere l'acquisto di energia proveniente da fonti rinnovabili,	
secondo quanto disciplinato dall'articolo 8 del Capitolato Tecnico.	
Il valore Δ GO offerto per l'acquisto di energia proveniente da fonti	
rinnovabili, è pari a 3,00 €/MWh.	
Per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario fornirà, qualora	
richiesto dalle Amministrazioni, una quota di energia elettrica, fino a	
copertura del quantitativo massimo previsto, la cui origine sia certificata da	
fonti di energia rinnovabili, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del	
Capitolato Tecnico.	
2. Il quantitativo massimo (700,00 GWh) di cui al precedente comma 1	
esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura	
emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato	
del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del	
Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia	
elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno	
delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di	
Fornitura.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle	
stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della	
Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 120 c. 9 del D.	
Lgs. 36/2023.	
4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
Pagina 4 di 23	
	l .

re	egolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi	
	li fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	ruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di	
fo	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
e	d il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui	
d	lovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo	
q	uantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	
5	. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
A	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R Piemonte S.p.A.,	
a	ll'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica,	
ь	pensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare,	
m	nediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito,	
g	gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
u	itilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
6	. I singoli contratti attuativi di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra	
16	e Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli	
C	Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato	
Т	Secnico.	
A	ART. 3 – DURATA	
1	. La presente Convenzione decorre dalla data di aggiudicazione ed	
e	secuzione in via di urgenza del 12 novembre 2024 sino alle ore 24:00 del 31	
d	licembre 2025.	
F	Serma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
C	Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile	
a	derire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto	
	Pagina 5 di 23	

per cias	scuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.
2. I sin	goli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle
Ammir	nistrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi
dell'an	agrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti,
decorro	ono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31
dicemb	re 2025. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide,
salvo d	iversa data concordata tra le Parti e fatta salva la deroga di cui all'art. 5
del Ca	pitolato Tecnico, con il primo giorno del secondo mese solare
success	sivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso di Ordinativo
ricevut	o dal Fornitore entro il 15 del mese, oppure con il primo giorno del
terzo n	nese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel
caso di	Ordinativo ricevuto dopo il 15 del mese.
In ogni	caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno
solare o	del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31 dicembre 2025,
senza p	possibilità di tacito rinnovo.
ART.	4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il For	nitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della
Conver	nzione a:
a)	assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti
	necessari all'utilizzo della Convenzione;
b)	stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o
	per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di
	trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di
	dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e
	comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della
	Pagina 6 di 23
	Pagina 6 di 23

fornitura;	
c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in	
conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel	
Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;	
d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo	
che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna	
Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella	
presente Convenzione;	
e) emettere fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo,	
conformemente alla normativa vigente in materia;	
f) mettere a disposizione, su un' apposita area web predisposta e gestita a	
sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della	
fornitura, di cui all'art. 14 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere	
scaricabili su file in formato.xls e inviati tramite e-mail	
congiuntamente alla fatturazione; In aggiunta/alternativa ai dati	
predisposti in tale modalità e formato, le Amministrazioni potranno	
richiedere la predisposizione a carico del Fornitore di un report	
secondo lo Schema Tracciato Utenze allegato al Capitolato Tecnico	
(All. B).	
g) emettere fattura mensilmente, secondo quanto previsto all'art. 11 del	
Capitolato Tecnico.	
ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere	
eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed	
esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.	
Pagina 7 di 23	

2. Per l'esecuzione della fornitura di energia elettrica di ciascun contratto	
attuativo, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le	
forniture oggetto di ciascun contratto attuativo e, comunque, a svolgere le	
attività stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico e	
comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle	
penali nel seguito descritte.	
3. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione	
Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture	
oggetto dell'Ordinativo di Fornitura. La verifica di conformità sarà svolta	
dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dall' art. 116	
del D. Lgs. n. 36/2023, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di	
attuazione. Si precisa che le attività di verifica di conformità, stante la natura	
della prestazione erogata (fornitura di energia elettrica), sono dirette ad	
accertare che in fattura siano riportate correttamente la tipologia ed il	
corrispettivo della fornitura acquistata.	
4. Su richiesta del Fornitore, il RUP dell'Amministrazione contraente emetterà	
il certificato di esecuzione della fornitura. Il certificato verrà emesso solo a	
seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, della corretta	
esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali nascenti dal contratto attuativo	
e dalla normativa vigente.	
ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da	
soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi	
compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i,	
così come previsto e disciplinato all'art. 14 del Capitolato Tecnico	
Pagina 8 di 23	
	İ

"Monitoraggio della fornitura" che si richiama integralmente.	
ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO	
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti	
per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun	
Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del	
Capitolato Tecnico.	
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore	
a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della	
presente Convenzione.	
3. Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del.	
152/06 dell'ARERA e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno	
lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Così come	
disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), è fatto obbligo al	
Fornitore di procedere alla fatturazione in forma elettronica.	
I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti entro i termini di	
pagamento previsti dall'art. 125 del D. Lgs 36/2023.	
I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art.	
4, comma 2 del D. Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1,	
lettera d), D. Lgs. 192/2012).	
I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:	
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di	
trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;	
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano	
stati debitamente riconosciuti a tale fine.	
Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
Pagina 9 di 23	

tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.	
Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di	
tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. Si impegna inoltre	
a trasmettere, agli enti aderenti alla convenzione di che trattasi, i riferimenti	
del conto corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) nonché i	
riferimenti delle persone delegate ad operare sul medesimo conto.	
4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva	
del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità	
contributiva) in corso di validità.	
5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di	
cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente	
inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo	
all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla	
normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio	
eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al	
decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del	
maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.	
ART. 8 – PENALI	
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia	
omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all'Amministrazione	
Contraente) od imputabili alle Amministrazioni o a gravi ed accertata	
negligenza del Distributore, qualora non vengano rispettati i tempi e le	
condizioni previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione potrà	
Pagina 10 di 23	

applicare penalità secondo quanto di seguito riportato:	
• l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD	
interessato per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione	
della fornitura o all'eventuale data concordata;	
fatti salvi i casi previsti dall'articolo 11 del Capitolato Tecnico	
(mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del	
Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute	
nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012	
65/2012/R/EEL dell'ARERA), per l'errata o inesatta produzione della	
fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali	
di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una	
penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al	
valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di	
Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della	
fattura errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In	
ogni caso non verranno applicate penali nel caso in cui la	
responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al	
Distributore Locale.	
• 1'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD	
fatturato per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine	
previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella	
forma richiesta;	
• 1'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non	
conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3	
mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto	
Pagina 11 di 23	
forma richiesta; • 1'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto	

	previsto all'art. 11 del Capitolato Tecnico;	
	 l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD 	
	interessato per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati di	
	Garanzia d'Origine secondo le modalità di cui all'art. 8 del Capitolato	
	Tecnico;	
	• € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di	
	mancato invio nei termini stabiliti del report mensile per il	
	monitoraggio della Convezione di cui all'art. 14.1;	
	• € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di	
	mancata messa a disposizione nei termini stabiliti dei report mensili	
	"Report Clienti" di cui all'art. 14.2;	
	• € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo in caso di	
	mancato invio nei termini stabiliti dei report mensili "Tracciato	
	Utenze" di cui all'art. 14.3;	
	• € 300,00 (cento/00) per ogni richiesta di correzione del file di cui	
	all'art. 14.3 successiva alla prima.	
N	Vel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico	
de	ell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore	
do	ovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente	
ris	spetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa	
A	amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.	
О	Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di	
in	nadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente	
co	ontraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato	
al	lla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e 1'1 per mille	
	Pagina 12 di 23	
		1

del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.	
In caso di mancato invio dei report mensili "Monitoraggio della	
Convenzione" di cui all'art. 14.1 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito,	
sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari ad € 100,00 (cento/00) per	
ogni giorno solare di ritardo.	
Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 12 del Capitolato	
Tecnico, non imputabile a S.C.R Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o	
a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore	
sarà tenuto a corrispondere a S.C.R Piemonte S.p.A. una penale pari ad €	
100,00 (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo	
il risarcimento del maggior danno.	
ART. 9 – GARANZIE	
1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
legge, così come indicato alla lettera f) delle premesse. In merito allo svincolo	
ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117	
del D.Lgs. n. 36/2023.	
La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva	
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo	
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia	
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R Piemonte	
S.p.A Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a	
garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche	
future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione	
e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.	
Pagina 13 di 23	

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
pertanto S.C.R Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle	
cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano	
l'applicazione delle penali.	
3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R Piemonte S.p.A. a far data	
dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni	
Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R Piemonte	
S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo	
garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023,	
subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto	
garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni	
contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo	
garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare	
esecuzione rilasciato da S.C.R Piemonte S.p.A	
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo	
consenso espresso in forma scritta da S.C.R Piemonte S.p.A	
Pagina 14 di 23	

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal	
ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R Piemonte S.p.A	
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
S.C.R Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del	
pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto	
il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
ART. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle	
specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo contrattuale;	
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	
prestazioni affidate;	
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente	
risultino positivi;	
- ingiustificata sospensione del servizio;	
- subappalto non autorizzato;	
- cessione di tutto o parte del contratto;	
 - fallimento o altre procedure concorsuali;	
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
Pagina 15 di 23	

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
richiesta da parte di S.C.R Piemonte S.p.A	
2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R	
Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	
Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.	
3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato	
per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce	
motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi	
dell'art. 1456 c.c Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	
contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il	
ritardo. È facoltà di S.C.R Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo	
nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
complessivo delle attivazioni richieste.	
4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata Pagina 16 di 23	
r agina 10 di 23	

ris	pettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte	
per	rcentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura	
ris	olto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale	
di	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera	
rac	ecomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte	
S. _I	p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.	
5.	I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
da	S.C.R Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
di	volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
6.	Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
al	presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
ina	adempimenti per i quali S.C.R Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
av	valersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
pre	egressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
7.	Nel caso di risoluzione S.C.R Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
ris	arcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
Fo	rnitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che	
avi	rebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
Al	RT. 11 – SUBAPPALTO	
Èt	fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.	
Al	RT. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
RI	EGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
1.	È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
Co	onvenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
me	edesima.	
	Pagina 17 di 23	

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R Piemonte S.p.A.,	
fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta	
esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del	
committente alle condizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.	
ART. 13 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA	
Il dott. Fabio ARMANDI, Responsabile della fornitura, nominato dal	
Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R	
Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità	
di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
ART. 14 - RUP E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL	
CONTRATTO DELL'AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Ciascuna Amministrazione Contraente, nell'Ordinativo di fornitura, indica il	
proprio "RUP" ed il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il	
quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 36/2023, verificare la corretta	
esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole	
sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e	
dell'applicazione delle penali.	
Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R Piemonte S.p.A. per garantire i	
controlli di cui agli artt. 10, 11 e 12 della presente Convenzione e per lo	
svincolo della cauzione definitiva. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari	
dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R Piemonte	
dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R Piemonte Pagina 18 di 23	

S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.
ART. 15 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI
Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed
assistenza dei lavoratori.
Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente
sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai
propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche
in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,
tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei
provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del
lavoro.
In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza
posa in opera, S.C.R Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.
(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai sensi del Reg.
UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i
2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione
sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per
errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi
elettronici e cartacei, fermi restando per gli interessati il diritto di chiedere ai
Pagina 19 di 23

Titolari l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi	
ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che li riguardano e di	
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità	
di Controllo.	
3. S.C.R Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R Piemonte S.p.A. acquisisce e	
tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
aggiudicatario.	
I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili	
dalla normativa di settore.	
4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione conferiscono a	
S.C.R Piemonte S.p.A. i dati personali per le finalità connesse	
all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli	
contratti attuativi.	
Il conferimento dei dati è obbligatorio per perseguire le finalità indicate, il	
mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di rispettare, da	
parte di S.C.R., gli impegni presi con la presente convenzione.	
5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
Pagina 20 di 23	

personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
qualità di autorizzati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
bando di gara e suoi allegati.	
7. Titolare del trattamento dei dati personali è S.C.R Piemonte S.p.A., al	
quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
Il responsabile per la protezione dei dati personali di SCR Piemonte è	
contattabile all'indirizzo e-mail: rpd@scr.piemonte.it	
8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Reg. UE	
2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.	
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI	
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. 2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. 2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. 2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. 2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati. ART. 19 - FORO COMPETENTE	
Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario. ART. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE 1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico. 2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati. ART. 19 - FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,	

singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
ART. 20 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E	
CONTROLLO EX D.LGS 231/01 E CODICE ETICO DI	
COMPORTAMENTO	
Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito istituzionale	
(www.scr.piemonte.it) del Modello di organizzazione, gestione e controllo e	
del Codice Etico di comportamento adottati da S.C.R. Piemonte S.p.A., di	
accettarne i contenuti e di essere soggetto all'obbligo di rispettare e far	
rispettare ai propri dipendenti e collaboratori le prescrizioni ivi contenute	
astenendosi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al	
Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la	
Legge n. 190/2012.	
L'inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali obblighi è considerata da	
S.C.R. Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di	
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà la stessa a	
pretendere il ristoro dei danni subiti.	
ART. 21 – CLAUSOLA FINALE	
1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.	
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della	
Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte	
di S.C.R Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non	
costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime	
parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.	
Pagina 22 di 23	

Letto, confermato e sottoscritto.	
S.C.RPIEMONTE S.p.A.	
PATRIZIA GAMERRO S.C.R. PIEMONTE 17.01.2025 19.05:43 GMT+03:00	
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.	
IL FORNITORE	
Firmato digitalmente da: DETTONI PATRIZIO Data: 10/01/2025 14:33:57 Patrizio Dettoni	
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.	

Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le	
clausole contrattuali e dei documenti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di	
cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le	
condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto	
stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di	
specificatamente aver considerato le seguenti clausole: artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,	
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.	
Pagina 23 di 23	